



35217-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 19/04/2018

GIULIO SARNO
RAFFAELLO MAGI
ALDO ESPOSITO
FRANCESCO CENTOFANTI
CARLO RENOLDI

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

Sent. n. sez.
1771/2018

REGISTRO GENERALE
N.51847/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 10/10/2017 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda di detenzione domiciliare, avanzata da (omissis) , collaboratore di giustizia assoggettato a speciali misure di protezione ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, in espiazione della pena di trent'anni di reclusione inflittagli (previo riconoscimento della speciale attenuante ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991, citato) per associazione di stampo mafioso, plurimi omicidi ed altro, scadente il 22 agosto 2022.

Nella decisione il Tribunale sottolineava la primaria rilevanza della collaborazione di (omissis), confermata dal parere della Direzione nazionale antimafia e dalle informazioni delle Direzioni distrettuali interessate, diretto riflesso dell'eccezionale spessore criminale pregresso, nonché la bontà di essa e per l'effetto la cessata pericolosità sociale del condannato, e infine il suo positivo percorso trattamentale, valso l'ottenimento, dal 2003 in avanti, di ripetuti permessi premio.

Il Tribunale anche rimarcava tuttavia – in ciò recependo il parere sopra indicato – come il ravvedimento non potesse tuttora ritenersi di pregnanza tale da giustificare la de-istituzionalizzazione, in relazione ad una revisione critica che gli operatori penitenziari valutavano meramente assertiva e a un atteggiamento del condannato di carattere «pretensivo» e comunque insoddisfacente sotto il profilo riparativo. Al di là della verbalizzata sensibilità nei confronti delle vittime, non vi sarebbe stato alcun passo concreto nei loro confronti, né alcuna effettiva disponibilità al risarcimento, anche di tipo simbolico.

Su tali ragioni era basato il diniego della misura alternativa invocata.

2. Brusca ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con unico articolato motivo, la violazione dell'art. 16-*nonies* d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, e il vizio di motivazione.

Il Tribunale sarebbe partito da una nozione di ravvedimento, includente il compimento di concreti atti riparatori, che non sarebbe pertinente rispetto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

Dagli atti emergerebbero in modo netto, insieme all'assoluta validità e importanza della collaborazione, tanto la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali, manifestamente riflessa dall'osservazione penitenziaria e dalle relative relazioni, che la capacità di proficuo reinserimento, testimoniata dalla ordinata e responsabile gestione dei permessi-premio. Questi elementi sarebbero univocamente sintomatici del grado di ravvedimento richiesto ai fini della misura invocata.

Questa non potrebbe viceversa essere negata sulla base della sola gravità (e finanche atrocità) dei delitti commessi, o in relazione a mancate offerte risarcitorie, che peraltro il detenuto non sarebbe neppure in condizione, per le sue condizioni personali e reddituali, di seriamente formulare. Richiedere per (omissis) un ulteriore periodo di osservazione, ormai quasi a ridosso del fine pena, significherebbe assoggettarlo ad un vero e proprio *ius singulare*, privo di base legale.

3. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Ad essa la difesa del condannato ha replicato con apposita memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137) che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16-*nonies*, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.

Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada in concreto rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari (su di esso v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall'esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).

2. Proprio in relazione a tali principi, questa Corte, nella sentenza n. 1115 del 2010, sopra menzionata, resa in analogo procedimento di detenzione domiciliare riguardante l'odierno condannato, rilevava che i suddetti ulteriori e specifici elementi di respiscenza dovessero, per coerenza con tutto il sistema delle misure alternative e con le finalità proprie di esse, possedere una pregnanza e univocità adeguata alla caratura criminale e al livello di pericolosità, che il soggetto aveva dimostrato con la pregressa devianza di avere, indiscutibilmente massimi nel caso del (omissis), e che non potessero quindi desumersi dalla sola, doverosa, regolarità della condotta carceraria e dalla positiva partecipazione alle attività rieducative e trattamentali (di cui l'esperienza dei permessi premio è parte, ex art. 30-ter, terzo comma, Ord. pen.), pur ravvisabili, occorrendo più significative manifestazioni di conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, quali sarebbero potute essere, ad esempio, concrete iniziative riparatorie nei confronti di quanti avessero subito le conseguenze dei reati commessi, dotate di forza e ampiezza tali da rivelare un serio intento di riconciliazione con la società civile così gravemente offesa.

Si era dunque, sin da allora, ritenuto ineccepibile che, nel caso di specie, il riscontro del ravvedimento, ai fini della detenzione domiciliare, dovesse essere condotto con la massima cautela, anche in punto di autenticità della revisione critica, e dovesse altresì implicare una maggiore attenzione verso le vittime.

3. Su queste ribadite premesse deve ritenersi tuttora insindacabile, da questa Corte di legittimità, costituendo giudizio di fatto adeguatamente motivato, la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto – non discostandosi peraltro dal parere negativo espresso dalla Direzione nazionale antimafia, esito che avrebbe richiesto convinta e «rafforzata» motivazione di segno contrario (comma 4 dell'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991) – non vi fossero ancora, da parte di (omissis), su entrambi gli aspetti appena ricordati, progressi determinanti.

4. Segue la reiezione del proposto ricorso, e con essa, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19/04/2018

Il Consigliere estensore

Francesco Centofanti



Il Presidente

Giulio Sarno

